



COPIA

Registro Generale n. 35

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 23 DEL 21-04-2020**

**PROT.N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

**Oggetto:** SISMA 2016 - O.C.D.P.C. n. 553/2018 - Parco Nazio=  
nale dei Monti Sibillini - Ripristino punti tappa  
del Grande Anello dei Sibillini - Realizzazione di  
strutture temporanee sostitutive dei rifugi - Or=

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di aprile, il Sindaco **SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI**

**OGGETTO:** SISMA 2016 - O.C.D.P.C. n. 553/2018 - Parco Nazionale dei Monti Sibillini - Ripristino punti tappa del Grande Anello dei Sibillini - Realizzazione di strutture temporanee sostitutive dei rifugi - Ordinanza di occupazione d'urgenza.

Con  
sider  
ato

che:

- i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016;
- i predetti ultimi eventi hanno determinato un ulteriore aggravamento della situazione di criticità, impattando in modo grave sui territori e le popolazioni già colpite;
- tenuto conto che tali fenomeni sismici hanno provocato il coinvolgimento di persone, ulteriori crolli, l'interruzione dei servizi essenziali e un complessivo aggravamento delle condizioni di vita e operative nelle zone interessate;

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e s.m.i.;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il D.L. 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e s.m.i.;



# *Comune di Visso*

## *Provincia di Macerata*



VISTO il D.L. 15 maggio 2012, n.59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n.100 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale Marche 11 dicembre 2001, n° 32 "Sistema regionale di protezione civile;

VISTO il D.P.C.M. del 24 agosto 2016, recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 2862";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Marche del 29 agosto 2016 n. 1012, recante "Prime misure organizzative per la gestione degli interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'evento sismico del 24.08.2016";

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con cui si è dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni, prorogato e tutt'oggi in essere in conseguenza di eccezionali eventi sismici che in data 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388, in particolare gli articoli 5 e 6;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale Marche del 13 ottobre 2016, n. 1225, avente ad oggetto: "Art. 1, Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 393 del 13 settembre 2016. Individuazione delle strutture organizzative e attribuzione di specifici compiti connessi con la realizzazione degli interventi di emergenza conseguenti all'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016";

VISTO il Decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 50 e 54;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto



# Comune di Visso

## Provincia di Macerata



riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente, nonché della continuità dei servizi pubblici e di pubblico interesse, nonché delle preesistenti attività economiche e produttive;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 553 del 31.10.2018 che all'Art. 3 prevede *"1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività istituzionali, nonché per garantire la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, la promozione e lo sviluppo di attività integrative e turistiche compatibili, dichiarate inagibili, l'Ente Parco Monti Sibillini è autorizzato a realizzare delle strutture temporanee sostitutive dei rifugi danneggiati dal sisma.*

*2. Per le finalità di cui al comma 1, il predetto Ente provvede, d'intesa con la Regione territorialmente competente, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione nonché alla installazione delle strutture temporanee di cui al comma 1. Per le medesime finalità i comuni provvedono all'individuazione ed eventuale acquisizione delle aree e le Regioni alla verifica di idoneità delle medesime nonché di congruità economica delle soluzioni adottate.*

*3. I soggetti di cui al presente articolo operano con i poteri di cui all'articolo 3, comma 5, dell'Ordinanza n. 394/2016.*

*4. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo, quantificati in complessivi euro 389.174,20, si provvede per l'importo pari ad euro 300.000,00 a valere sul capitolo 11130 "Progetti per immediata riattivazione del sistema di fruizione del Parco" iscritto nell'ambito del bilancio dell'Ente Parco Nazionale Monti Sibillini, e per i restanti 89.174,20 euro a carico delle risorse di cui al successivo articolo 10."*

VISTA la nota del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, prot. 8245 del 21.12.2018 assunta al protocollo comunale n. 13039 del 22.12.2018, con la quale è stato trasmesso il progetto preliminare dei lavori di "Ripristino punti tappa del Grande Anello dei Sibillini – installazione di strutture temporanee sostitutive dei rifugi escursionistici" ai fini dell'attività di verifica di cui al suddetto Art. 3 comma 2 del OCDPC n. 553/2018;

VISTA la nota della Regione Marche Servizio Protezione Civile assunta al protocollo comunale n. 2101 del 05.03.2019 con la quale è stato approvato il fabbisogno del Parco nazionale dei Monti Sibillini e con la quale viene disposto che gli oneri finanziari derivanti dall'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera trovino copertura finanziaria nella contabilità speciale sisma 2016;

VISTO il progetto esecutivo dell'opera in oggetto approvato con Decreto del Direttore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini n. 136 del 23.03.2020;

PRESO ATTO che per la realizzazione delle opere in questione è stata individuata l'area di proprietà privata sita in Loc. Cupi e distinta al Foglio n. 85 Particella n. 510;

VISTA la nota del Parco Nazionale dei Monti Sibillini prot. 1873 del 25.03.2020 assunta al protocollo comunale n. 3200 del 26.03.2020, con cui, in seguito all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera, viene richiesta l'occupazione d'urgenza da parte del Comune di Visso, delle aree di proprietà privata interessate dall'intervento;

TENUTO conto che le suddette strutture non comportano una alterazione permanente dello stato dei luoghi né arrecano pregiudizio ai valori paesaggistici, in ragione della loro destinazione ad uso transitorio e della rimovibilità degli stessi al cessare delle esigenze emergenziali;

PRECISATO che, pertanto, sussiste la grave e urgente necessità pubblica di acquisire la disponibilità delle aree da adibire alla realizzazione delle suddette strutture, come individuate nel citato progetto esecutivo approvato dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini, sino alla ricostruzione degli edifici distrutti o dichiarati inagibili;



# Comune di Visso

## Provincia di Macerata



VISTI gli artt. 49 e 50 del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 - "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

PRESO ATTO degli esiti favorevoli con prescrizioni, dei sopralluoghi effettuati dai tecnici della Regione Marche, come previsto dal comma 2, art. 3 dell'OCDPC n. 553/2018, rivolti ad accertare la situazione dei luoghi ed eventuali interferenze o criticità;

VISTA la relazione di stima prot. 11047 del 07.05.2019 dell'Agenzia delle entrate assunta al protocollo comunale n. 12530 del 19.12.2019 con la quale è stato stimato il valore del suddetto terreno e la misura dell'indennità spettante per l'occupazione e per l'esproprio;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di metodologie e procedure ordinarie;

RICHIAMATI in particolare:

- **l'art. 5 dell'OCDPC n. 388/2016, il cui comma 1** prevede che, per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
  - ... *omissis* ...
  - Legge 7 agosto 1990 n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14 ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
  - decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
  - decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, articolo 40, 43 comma 1, 44-bis e 72;
  - ... *omissis* ....
  - leggi e altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza"
- **l'art. 6 dell' OCDPC n. 388/2016** il quale prevede che "per le attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza, i Sindaci possono provvedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni adottando tempestivamente il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, e procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni."
- **l'art 3 comma 1 dell' OCDPC n. 389/2016** il quale prevede che "gli interventi da realizzare ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 citata in premessa, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti"
- **l'art 3 comma 5 dell' OCDPC n. 394/2016** il quale prevede che "per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente ordinanza, i soggetti ivi previsti, per gli aspetti di rispettiva competenza, possono procedere, nella misura eventualmente strettamente necessaria e con i limiti già previsti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza n. 388/2016";
- **l'art 3 comma 6 dell' OCDPC n. 394/2016** il quale prevede che "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo della presente ordinanza, ai fini dell'utilizzo delle aree necessarie per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della presente ordinanza, si procede, nei limiti indicati dalle disposizioni di cui al comma 5, in deroga alle vigenti disposizioni. A tal fine le Regioni definiscono, d'intesa con i Comuni interessati, le necessarie procedure volte a consentire a questi ultimi di provvedere all'acquisizione delle aree idonee al patrimonio pubblico, ovvero alla



# Comune di Visso

## Provincia di Macerata



relativa locazione, nel rispetto del principio di economicità e dell'esigenza di limitare le modifiche all'uso dei suoli nei territori interessati.

- gli artt. 49 e 50 del DPR 327/2001;

DATO ATTO che le suddette strutture si configurano, in sintesi, quali luoghi in cui proseguire le attività preesistente al sisma, senza soluzione di continuità ed in sicurezza, per tutto il tempo necessario alla riparazione dei danni;

DATO ATTO che per l'urgente necessità di eseguire le attività edificatorie finalizzate alla realizzazione delle suddette strutture, che si ritengono di urgente interesse pubblico, si ritiene necessario procedere con urgenza all'acquisizione di un'area, idonea al suddetto insediamento in Loc. Cupi, distinta al Foglio n. 85 Particella n. 510, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388 e successive modificazioni, nonché in deroga al D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e agli strumenti urbanistici vigenti;

DATO ATTO che, come dettagliato nel progetto fatto redigere dal Parco Nazionale dei Sibillini, in relazione all'individuazione dell'area da utilizzare per detta tipologia di strutture, non esistono in loc. Cupi soluzioni alternative equivalenti in termini di rapporto costi-benefici;

PRESO ATTO che gli interventi di che trattasi sono stati dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti dall'OCDPC n. 389/2016 art. 3 e che gli stessi costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti;

Tutto quanto sopra premesso

### ORDINA

Di occupare temporaneamente in via di urgenza, con effetto immediato e per le motivazioni illustrate in premessa, i beni identificati negli allegati elaborati tecnici, per una durata presunta di **36 mesi** e comunque per il periodo necessario al venir meno dello stato di necessità.

Di determinare, nella misura indicata nelle allegate schede, l'indennità spettante ai proprietari delle aree occupate in forza della presente ordinanza, stabilita tenendo conto dei criteri di cui all'art.50, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001;

Di pubblicare la presente Ordinanza oggi stesso all'Albo Pretorio online dell'Ente e di comunicarla ai proprietari o titolari di diritti reali delle aree occupate, in deroga a quanto previsto dall'art. 49, comma 2 e dall'art.50 comma 2 del DPR 327/2001, mediante raccomandata A/R ovvero mediante il messo comunale; la pubblicazione all'Albo sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento a tutti gli interessati nonché la comunicazione del presente atto ai proprietari irreperibili a qualsiasi titolo.

Di stabilire che i proprietari, **entro 30 gg dal ricevimento del presente provvedimento**, possono:

- a) *condividere l'indennità di occupazione come sopra determinata.*

Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'importo spettante previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene (Mod. A).

La dichiarazione di accettazione dell'indennità offerta è IRREVOCABILE e può essere resa compilando l'allegato modello (Mod. A).

- b) *Non condividere l'indennità offerta.*

Il proprietario che non ha accettato espressamente l'indennità offerta, può prendere visione della documentazione inerente il presente procedimento, nonché presentare osservazioni scritte e depositare documenti.



# *Comune di Visso*

## *Provincia di Macerata*



In caso di rifiuto espresso o tacito il Parco Nazionale dei Monti Sibillini procederà al deposito dell'indennità offerta presso la Cassa DD.PP. e chiederà la determinazione definitiva dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001;

Contro la determinazione dell'indennità di occupazione da parte della Commissione provinciale di cui all'art. 41 del testo unico n. 327/2001 è proponibile l'opposizione alla stima alla Corte di Appello di Ancona entro trenta giorni decorrenti dalla notifica.

Di eseguire il presente atto a partire dalla data di redazione del verbale di consistenza e del verbale di immissione in possesso delle aree, che saranno redatti in contraddittorio con i proprietari reperibili o nel caso di assenza, considerata la natura emergenziale dell'opera, con la presenza di almeno due testimoni appositamente designati.

Gli oneri finanziari relativi al pagamento delle indennità e derivanti dal presente atto fanno capo ai fondi della contabilità speciale sisma 2016 e trovano copertura finanziaria all'interno del finanziamento dell'opera in questione;

Si dispone che la struttura responsabile del procedimento è l'Area Lavori Pubblici e Protezione Civile, nella persona del Responsabile, (Ing. Cristiano Farroni), telefono 0737.95421 e-mail [ufficiolavoripubblici@comune.visso.mc.it](mailto:ufficiolavoripubblici@comune.visso.mc.it) e che lo stesso è il Responsabile del Procedimento.

È possibile prendere visione presso il suddetto ufficio ubicato c/o il locali della ex piscina comunale in loc. Palombare di Visso, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13.00, della documentazione inerente al presente procedimento.

Contro il presente atto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Marche, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento o della piena conoscenza del presente provvedimento.

In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Copia della Presente ordinanza è inviata a:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Capo del Dipartimento di Protezione Civile
- Regione Marche – Ufficio del Presidente – Vice Commissario alla Ricostruzione
- Regione Marche – Ufficio Protezione Civile
- Prefettura di Macerata (UTG)
- Parco Nazionale dei Monti Sibillini



# Comune di Visso

Provincia di Macerata



## RIPRISTINO DEI PUNTI TAPPA DEL GRANDE ANELLO DEI MONTI SIBILLINI - OCCUPAZIONE D'URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE SOSTITUTIVE DEI RIFUGI

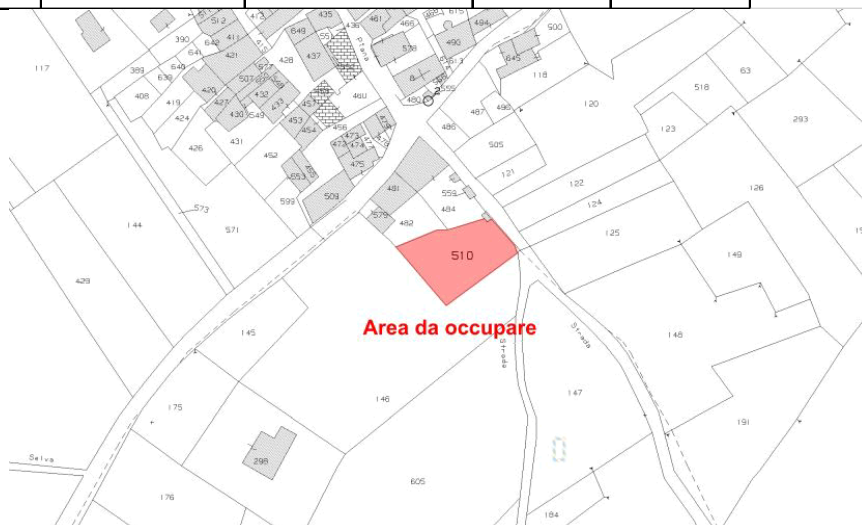
### Piano particellare per occupazione temporanea e determinazione dell'indennità di occupazione annua

#### COMUNE DI VISSO (MC) Loc. Cupi di Visso

| F  | P   | Qualità | Sup. tot (mq) | Sup. occupare (mq) | Prezzo unitario (€/mq) | Indennità esproprio | Indennità occupazione annua | Proprietà                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----|---------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85 | 510 | Prato 2 | 920           | 920                | 1,00                   | € 920,00            | € 76,67                     | 1) GIANNI Maria Luisa nata a ROMA il 20/02/1934 GNNMLS34B60H501Q e residente in Via Isonzo 19/A - 00198 - ROMA (RM)<br>2) SANTILONI Alferdo<br>3) SANTILONI Armando<br>4) SANTILONI Caterina<br>5) SANTILONI Elena<br>6) SANTILONI Francesco |

### Calcolo del valore del soprassuolo - Indennità per occupazione temporanea

| F  | P   | Essenze Arboree presenti (n) | Essenze arboree abbattute (n) | Valore unitario | Indennità soprassuolo |
|----|-----|------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 85 | 510 | 19                           | 14                            | € 100,00        | € 1.400,00            |



Letto e sottoscritto a norma di legge.



**Comune di Visso**  
*Provincia di Macerata*



**IL SINDACO**  
F.to SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
.....22-04-2020 al ..... 07-05-2020

Li .....22-04-2020 Reg. n. ....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

Copia conforme all'originale.

Li

**IL SINDACO**  
SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

---

**RELATA DI NOTIFICA**

Visso li .....

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato copia del presente decreto al Sig.  
..... consegnandolo nelle mani del Sig.  
.....

Reg.n. \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**  
.....